

## **C12269 - FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI/BANCA CARIGE S.P.A.**

Provvedimento n. 28007

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 27 novembre 2019;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione della società Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, pervenuta in data 21 novembre 2019;

CONSIDERATO quanto segue:

### **I. LE PARTI**

**1.** Il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (di seguito, anche "FITD") è un consorzio di diritto privato, costituito nel 1987 su base volontaria, con lo scopo di garantire i depositanti delle banche consorziate, e divenuto successivamente obbligatorio a seguito dell'attuazione della Direttiva UE 94/19/CE sui sistemi di garanzia dei depositi, il cui contenuto è stato confermato e ampliato con la Direttiva 2014/49/UE. Al momento, vi aderiscono tutte le banche italiane, ad eccezione delle banche di Credito Cooperativo (che aderiscono, invece, al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi del Credito Cooperativo).

Dal punto di vista della *governance*, è prevista una rappresentanza paritaria delle banche consorziate sia in Assemblea sia nel Consiglio di Amministrazione per cui, vista l'assenza di patti parasociali, nessun istituto è in grado di controllare esclusivamente o congiuntamente il FITD.

Nel 2018, FITD ha realizzato interamente in Italia un fatturato complessivo, calcolato ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge n. 287/90 (un decimo dell'attivo dello stato patrimoniale, esclusi i conti d'ordine), pari a circa 143 milioni di euro.

**2.** Banca Carige S.p.A. (di seguito, anche "Banca Carige") è una società quotata alla Borsa di Milano, a capo dell'omonimo gruppo, attivo nel settore bancario al quale appartengono, oltre a Banca Carige, Banca del Monte di Lucca S.p.A., Banca Cesare Ponti S.p.A. e Creditis Servizi Finanziari S.p.A..

Il capitale di Banca Carige è allo stato suddiviso tra numerosi soggetti, con Malacalza Investimenti s.r.l., principale azionista, che detiene il 27,5% del capitale sociale e Compagnia Finanziaria Lonestar SA secondo azionista, con una quota pari a circa il 9,08% del capitale sociale.

Nel 2018 il Gruppo Carige ha realizzato interamente in Italia un fatturato, calcolato ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge n. 287/90 (un decimo dell'attivo dello stato patrimoniale, esclusi i conti d'ordine), pari a circa 2,2 miliardi di euro.

### **II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE**

**3.** L'operazione comunicata consiste nella sottoscrizione da parte di FITD di una parte delle azioni di Banca Carige oggetto di aumento di capitale tale per cui, all'esito dell'operazione, FITD verrà a detenere azioni e diritti di voto in un *range* compreso tra il 70% e l'83% del capitale sociale di Banca Carige. La restante parte del capitale sarà ripartita tra azionisti minoritari.

### **III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE**

**4.** L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale, realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate, è stato superiore a 498 milioni di euro, e il fatturato realizzato individualmente, a livello nazionale, da almeno due di esse è superiore a 30 milioni di euro.

### **IV. VALUTAZIONI**

**5.** Il Gruppo Carige è attivo in diversi mercati ricompresi nel settore bancario tradizionale (impieghi e raccolta), nonché nei settori del risparmio gestito, del credito al consumo, del *leasing*, del *factoring* e dei servizi di pagamento. In nessuno di tali mercati, tuttavia, si rilevano problematiche concorrenziali atteso che il FITD non è attivo in nessuno di tali mercati.

L'operazione, pertanto, comporta la mera sostituzione di un operatore con un altro operatore.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate ed al Ministero dello Sviluppo Economico.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Filippo Arena*

IL PRESIDENTE  
*Roberto Rustichelli*